



COMUNE DI PONZANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30.07.2014

INDICE

PARTE A – IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA		
<i>Art. 1</i>	<i>OGGETTO DEL REGOLAMENTO</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 2</i>	<i>PRESUPPOSTO IMPOSITIVO</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 3</i>	<i>SOGGETTO ATTIVO</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 4</i>	<i>ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 5</i>	<i>ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 6</i>	<i>AREE FABBRICABILI</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 7</i>	<i>UNITA' COLLABENTI</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 8</i>	<i>DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 9</i>	<i>ESENZIONI E RIDUZIONI</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art.10</i>	<i>VERSAMENTI</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art.11</i>	<i>INTERESSI MORATORI</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art.12</i>	<i>ACCERTAMENTO CON ADESIONE</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art.13</i>	<i>COMPENSAZIONE</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art.14</i>	<i>ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO</i>	<i>Pag. 7</i>

PARTE B – TASI TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI		
<i>Art.15</i>	<i>OGGETTO DEL REGOLAMENTO</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art.16</i>	<i>PRESUPPOSTO IMPOSITIVO</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art.17</i>	<i>SOGGETTO ATTIVO</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art.18</i>	<i>SOGGETTI PASSIVI</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art.19</i>	<i>BASE IMPONIBILE</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art.20</i>	<i>ALIQUOTE</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art.21</i>	<i>DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art.22</i>	<i>RIDUZIONI ED ESENZIONI</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art.23</i>	<i>DICHIARAZIONE</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art.24</i>	<i>VERSAMENTI</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art.25</i>	<i>RIMBORSI E COMPENSAZIONE</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art.26</i>	<i>ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art.27</i>	<i>RISCOSSIONE COATTIVA</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art.28</i>	<i>EFFICACIA E DISPOSIZIONI FINALI</i>	<i>Pag. 14</i>

PARTE C – TARI TASSA SUI RIFIUTI		
<i>Art.29</i>	<i>OGGETTO DEL REGOLAMENTO</i>	<i>Pag. 18</i>



COMUNE DI PONZANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
Parte A – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. La parte A del presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Ponzano Veneto dell'Imposta Unica Comunale – IUC istituita dall'articolo 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e successive modificazioni o integrazioni, limitatamente alla componente relativa all'Imposta Municipale propria (IMU) .
2. L'articolo 1 comma 703 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 lascia salva la disciplina vigente per l'applicazione dell'IMU prevista nelle seguenti disposizioni:
 - a) articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 23;
 - b) articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle disposizioni introdotte dall'art. 1 commi dal 707 al 721 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;
 - c) Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, ove espressamente richiamato dalle norme sopra indicate.

Articolo 2 – Presupposto impositivo

1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

Articolo 3 – Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Articolo 4 – Abitazione principale e pertinenze

1. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

2. Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le sue pertinenze si applicano per un solo immobile.
3. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

Articolo 5 – Assimilazioni all'abitazione principale

1. Ai sensi dell'art. 13 comma 2 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 così come modificato dal Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 147 convertito dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80, si considera equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Articolo 6 – Aree fabbricabili

1. Fermo restando che la base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'Ufficio Tributi, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

Articolo 7 – Unità collabenti

1. I terreni su cui insiste un fabbricato censito in catasto come unità collabente, qualora ricadenti in zona edificabile secondo gli strumenti urbanistici vigenti, sono soggetti all'imposta in base al valore imponibile dell'area fabbricabile.

Articolo 8 – Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote e le detrazioni stabilite dal Consiglio Comunale nei limiti previsti dalla legge, con deliberazione da adottare entro la

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

2. In assenza di provvedimenti deliberativi, si applicano le aliquote e le detrazioni in vigore nell'anno precedente.

Articolo 9 – Esenzioni e riduzioni

1. Si applicano le esenzioni e le riduzioni di imposta previste dagli articolo 13 del Decreto Legge 201/2011 e articolo 9 del Decreto Legislativo 23/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Articolo 10 – Versamenti

1. I versamenti dell'Imposta Municipale Propria si considerano regolarmente eseguiti anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.
2. Non devono essere eseguiti versamenti per importi annui inferiori ad € 12,00.

Articolo 11 – Interessi moratori

1. Sulle somme dovute a titolo di Imposta Municipale Propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. Nella stessa misura sono riconosciuti gli interessi al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 12 – Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218.

L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti nel Regolamento Comunale sull'accertamento con adesione.

Articolo 13 – Compensazione

1. Le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso di Imposta Municipale Propria possono, su richiesta del contribuente o anche d'ufficio, essere compensate in tutto o in parte con debiti o successivi pagamenti concernenti il medesimo tributo, sia a titolo di imposta che a titolo di sanzioni o interessi.

Articolo 14 – Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.



COMUNE DI PONZANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Parte B: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI

Articolo 15 – Oggetto del regolamento

1. La parte B del presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Ponzano Veneto dell'Imposta Unica Comunale – IUC istituita dall'articolo 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e successive modificazioni o integrazioni, limitatamente alla componente relativa al tributo per i servizi indivisibili – TASI.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Articolo 16 – Presupposto impositivo

1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'Imposta Municipale propria – IMU, a qualsiasi uso adibiti.
2. Sono esclusi dalla TASI, in ogni caso, i terreni agricoli.

Articolo 17 – Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Articolo 18 – Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliare di cui all'articolo 3 del presente regolamento. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data di stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 e 30 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Articolo 19 – Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria - IMU, di cui all'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 .
2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
3. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n.42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 2.

Articolo 20 – Aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere stabilito l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività, tipologia e destinazione degli immobili.

2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Articolo 21 – Detrazione per abitazione principale

1. Con la delibera di cui all'articolo 20 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

Articolo 22 – Riduzioni ed esenzioni

1. Con la delibera di cui all'articolo 20 il Consiglio Comunale può prevedere riduzioni ed esenzioni nei casi indicati dall'art. 1 comma 679 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 23 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge. A tal fine, si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Articolo 24 – Versamenti

1. Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

2. Il versamento dell'importo dovuto per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, salvo diverse disposizioni normative.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale.
4. Le somme dovute vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1 comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Non devono essere eseguiti versamenti per importi annui inferiori ad € 12,00.

Articolo 25 – Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
4. Non si procede al rimborso di somme fino ad € 12,00.

Articolo 26 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella Legge n. 147 del 2013 e nella Legge n. 296 del 2006.
2. Con Delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
9. Le sanzioni di cui ai commi 6,7,8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
10. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Articolo 27 – Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per tributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 28 – Efficacia e disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



COMUNE DI PONZANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Parte C: TASSA SUI RIFIUTI - TARI

Articolo 29 – Oggetto del regolamento

1. La parte C del presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Ponzano Veneto dell'Imposta Unica Comunale – IUC istituita dall'articolo 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e successive modificazioni o integrazioni, limitatamente alla componente relativa al Tassa sui rifiuti (TARI).
2. Ai sensi dell'art. 1 comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 il Comune di Ponzano Veneto prevede l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
3. L'applicazione di tale tariffa corrispettiva è disciplinata dal Regolamento consortile per l'applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani approvato con Deliberazione n. 3 del 07-03-2014 dall'Assemblea del Consorzio Priula, con validità dal 1° gennaio 2014.